

Allegato " " al rep. n.

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO - DURATA

ART. 1) E' costituita una società a responsabilità limitata con denominazione sociale:

TAKE OFF S.R.L.

ART. 2) La società ha sede nel Comune di **Milano**.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, e di variare la sede sociale e le eventuali sedi secondarie nell'ambito dello stesso Comune ove queste siano ubicate.

Spetta ai soci decidere il trasferimento della sede sociale in Comune diverso da quello indicato, nonché l'istituzione, la soppressione e il trasferimento in altro Comune di eventuali sedi secondarie.

ART. 3) L'attività sociale ha per oggetto:

A) la prestazione di servizi di consulenza per sostenere la nascita e lo sviluppo di società, imprese, enti e start-up (ivi espressamente ricompresi quelli innovativi), per accelerare la crescita ed il successo di nuove imprese tecnologiche, per supportarle nell'innovazione e in particolare nella "corporate entrepreneurship" (i.e. "sviluppo imprenditoriale di società"), il tutto anche attraverso la messa a disposizione di una rete di servizi e di risorse a supporto di tali imprese e più in particolare, ma non limitatamente, attraverso:

- la messa a disposizione di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere aziende, enti, start-up e spin-off (ivi espressamente inclusi anche quelli innovativi), quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
- la messa a disposizione ai soggetti di cui sopra di attrezzature adeguate all'attività, quali sistemi di accesso alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
- la messa a disposizione di una propria struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
- l'instaurazione di regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari ivi ricompresi, in particolar modo, quelli che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;
- lo studio, predisposizione e/o realizzazione di interventi di sostegno alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alla diffusione delle tecnologie derivanti dalle medesime attività;

B) la prestazione e il coordinamento di servizi professionali di pianificazione strategica e operativa, di amministrazione e controllo, di organizzazione, di logistica integrata, di marketing strategico e operativo, di design e di comunicazione, nonché la fornitura di studi, servizi e consulenze relativi alle materie: della strategia e delle relazioni industriali, del trasferimento tecnologico, delle concentrazioni e del rilievo di imprese, delle ripartizioni di profitti, dell'individuazione e ottimizzazione degli assetti, strutturazioni e configurazioni di società, associazioni, comitati, fondazioni, trust, gruppi europei di interesse economico, reti di impresa ed enti di qualsiasi tipo; il tutto con la tassativa esclusione dell'esercizio diretto di ogni attività riservata per legge a professionisti iscritti in appositi albi;

C) la prestazione di servizi di formazione specialistica con sistemi innovativi ad alto contenuto tecnologico attraverso lezioni multimediali interattive, webinar, e metodi di apprendimento avanzati che garantiscono elevati risultati su tematiche legate al mondo dell'impresa (economiche, aziendali, finanziarie, legali, etc);

D) la prestazione di knowledge sharing: eventi organizzati al fine di incrementare il cross learning fra le startup facenti parte del network, attraverso momenti formalizzati di messa a fattore comune delle singole esperienze.

La società potrà compiere tutte quelle altre operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ed anche finanziarie (queste ultime, però, in via non prevalente e non nei

confronti del pubblico) che saranno ritenute necessarie unicamente al fine del conseguimento degli scopi sociali suindicati ivi com- prese:

- lo studio di fattibilità, la promozione e la conclusione di contratti di rete d'impresa, di joint-ventures, di associazione in partecipazione, di consorzi e società consortili, nonché la stipulazione e la prestazione di fidejussioni e garanzie, anche reali, a chiunque, per obbligazioni anche di terzi;
- l'assunzione, sempre non nei confronti del pubblico e purché a scopo di stabile investimento e non di collocamento, di partecipazioni in imprese, enti o società aventi oggetto analogo o affine al proprio o comunque funzionalmente collegate al raggiungimento dell'oggetto sociale.

La società, sia in Italia sia all'estero, in via non prevalente ed esclusivamente complementare all'attività di cui sopra, quando l'Organo Amministrativo lo riterrà necessario o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque non nei confronti del pubblico potrà:

- compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari e immobiliari;
- assumere direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società costituite o costituende, con oggetto analogo o affine o complementare al proprio;
- acquisire beni mediante la stipulazione di contratti di leasing (locazione finanziaria) e la stipulazione di contratti di cessione di crediti;
- dare garanzie anche reali, anche per obbligazioni contratte da terzi, comprese società controllate e collegate.

Dette attività complementari dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle leggi bancarie vigenti e pertanto non potranno essere mai svolte nei confronti del pubblico ma con istituti bancari di ogni tipo al solo fine di assicurare adeguati mezzi finanziari alla società.

Il tutto con esclusione delle attività per le quali la vigente normativa vieta l'esercizio in forma societaria, e con esclusione delle attività riservate alle società di mediazione mobiliare, nonché nel rispetto del D.P.R. 1.9.1993 n.385, della Delibera del C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e della Legge 3 febbraio 1989 n.39.

ART. 4) La durata della società è stabilita fino al giorno **trentuno dicembre duemilacinquanta.**

CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI

ART. 5) Il capitale sociale è di euro 10.000 (diecimila), diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.

L'assemblea dei soci del 6 aprile 2017 ha deliberato di aumentare, in forma inscindibile, il capitale sociale a pagamento fino a nominali euro 500.000 (cinquecentomila) e, in forma scindibile, per l'ulteriore quota di aumento a pagamento fino al massimo importo di euro 1.000.000 (unmilione), con sottoscrizioni da effettuarsi entro il termine di giorni 75 (settantacinque) a partire dal giorno della pubblicazione on-line dell'offerta, dando mandato all'organo amministrativo di curarne il collocamento e l'esecuzione sulla base della citata delibera assembleare.

ART. 6) Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis comma 2 Cod.Civ., in previsione dell'assemblea ivi indicata, pur garantendo forme alternative di informazione a tutela dei soci.

I soci hanno competenza per decidere sulla emissione di titoli di debito, ex art. 2483 Cod. Civ.; la relativa decisione dovrà essere assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, nonché prevedere condizioni di emissione, limiti, modalità di circolazione e modalità di rimborso.

ART. 7) Possono formare oggetto di conferimento tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica che possano essere utili per lo svolgimento dell'attività sociale.

L'aumento di capitale sociale, ex art. 2481 C.C., può essere effettuato mediante offerta di

quote di nuova emissione ai terzi, salvo per il caso di cui all'art. 2482 ter C.C..

Nel caso il conferimento avvenga mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria, con la quale siano garantiti, per l'intero valore a essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto prestazione di opera o servizi a favore della società, il socio medesimo potrà sostituire polizza o fideiussione con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

ART. 8) Gli acquisti da parte della società di beni o crediti dei soci e degli amministratori, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, nei due anni dall'iscrizione della società al Registro Imprese, non dovranno essere autorizzati dai soci, ferma restando la restante disciplina dell'art. 2465 Cod.Civ..

ART. 9) La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico ex art.11 D. Lgs.n.385/1993 e alla delibera del C.I.C.R. del 3 marzo 1994.

Salvo diversa determinazione per iscritto, i versamenti e i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi e potranno essere eseguiti anche in modo non proporzionale alle quote possedute.

ART. 9.1) Sussistendone le condizioni di legge, la società potrà procedere alla raccolta di capitale di rischio secondo la procedura di cui alla Delibera CONSOB n. 18592/2013 e successive modificazioni, portante "Regolamento sulla raccolta di capitale di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line ai sensi dell'articolo 50-quinquies e dell'articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e successive modificazioni.

Ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale, così come stabilito dall'articolo 24 comma 2 della delibera CONSOB 18592/2013, almeno il 5% (cinque per cento), del deliberato aumento, dovrà essere sottoscritto da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative certificati previsti all'articolo 25, comma 5 del Decreto Legge n. 179/2012 (come convertito con L. n. 221/2012) o da investitori a supporto dell'innovazione aventi un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a 500.000 euro, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 8, comma 1 del Regolamento CONSOB n. 18592 del 26 giugno 2013 e sue modifiche e integrazioni e di almeno uno dei seguenti requisiti:

i) aver effettuato, nell'ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in start-up innovative o PMI innovative, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a quindici mila euro;

ii) aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in una start-up innovativa o PMI innovativa, diversa dalla società offerente.

DOMICILIAZIONI

ART. 10) Il domicilio, gli indirizzi di posta elettronica, i numeri di telefono, telex e telefax dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, sono quelli che risultano dal Registro delle Imprese. E' obbligo dei soggetti sopra indicati comunicare alla società le variazioni delle domiciliazioni originarie.

PARTECIPAZIONI SOCIALI

ART. 11) La partecipazione di ciascun socio è proporzionale al conferimento effettuato.

I diritti sociali spettano a ciascun socio in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

Non possono essere attribuiti ai soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

ART. 12) Le partecipazioni sociali sono divisibili e liberamente trasferibili mortis causa.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi solo a favore di altri soci o del coniuge e dei parenti in linea retta del socio che intende trasferire la partecipazione.

In qualsiasi altro caso di trasferimento per atto tra vivi, i soci, purché regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese e non morosi, hanno diritto di prelazione per l'acquisto.

Sono compresi tra gli atti tra vivi tutti gli atti di alienazione, nella più ampia accezione del termine: la vendita, la permuta, il conferimento, la dazione in pagamento, la donazione, la costituzione di diritti reali limitati o la cessione della nuda proprietà sulle quote, tutti atti qui richiamati solo in via esemplificativa, ma non esaustiva.

Non spetta il diritto di prelazione per la costituzione di pegno sulle partecipazioni.

Non spetta il diritto di prelazione per il caso di intestazione della partecipazione a società fiduciaria autorizzata nell'esercizio di tale attività, o per il caso di reintestazione al fiduciante effettivo proprietario, al suo coniuge, ai suoi parenti in linea retta, previa esibizione del mandato fiduciario.

In tutti i casi in cui non sia previsto un corrispettivo o ne sia previsto uno diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo, o in mancanza di accordo, dall'Arbitro nominato a norma dell'articolo 45) dello statuto.

ART. 13) Il socio che intende cedere, in tutto o in parte, la partecipazione, deve comunicare la propria intenzione a tutti gli altri soci, con lettera raccomandata a.r. spedita al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, indicando il prezzo richiesto, le modalità del pagamento, o il valore della quota, e – nel rispetto delle norme vigenti sulla segretezza dei dati personali – la persona che intende acquistare la partecipazione.

Entro trenta giorni dal ricevimento della offerta, gli altri soci possono esercitare la prelazione in proporzione alle quote possedute e, a mezzo di lettera raccomandata a.r., devono comunicare la decisione di acquistare indicando la data entro la quale intende perfezionare il trasferimento.

Ove taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro-quota dagli altri soci. La prelazione va esercitata per l'intera partecipazione offerta.

Ove i soci prelazionari non la esercitino interamente, l'offerente è libero di cedere la partecipazione a terzi.

Se nel periodo intercorrente fra le comunicazioni fra socio offerente e soci prelazionari, sono modificate le condizioni e modalità di cessione, occorre ripetere il procedimento di comunicazione ai soci prelazionari, per permettere loro di aderire alla eventuale offerta modificata.

In caso di trasgressione delle norme di cui sopra, il trasferimento non ha efficacia verso la società.

La modifica o l'eliminazione del diritto di prelazione può essere decisa con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i quattro quinti del capitale sociale.

L'introduzione, la modifica o la eliminazione di clausole di gradimento devono essere decise con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i quattro quinti del capitale sociale.

ART. 13.1) Nel caso in cui la società abbia effettuato una raccolta di capitale di rischio tramite un portale on-line in accordo con il Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 18592/2013 e successive modificazioni, qualora uno o più soci, successivamente all'offerta al pubblico svolta con la modalità dell'equity-crowdfunding, trasferiscano, direttamente o indirettamente, il controllo (la "quota di controllo") a terzi, è attribuito agli altri soci indicati all'articolo 24 comma 1 lettera a) della delibera Consob n. 19520 del 24 febbraio 2016, il diritto di recesso ovvero il diritto di co-vendita.

Tali diritti sono riconosciuti per il periodo in cui sussistono i requisiti previsti dall'art.25, commi 2 e 4, del D.L.n.179/ 2012 e comunque per almeno tre anni dalla conclusione dell'offerta.

In questo caso il socio, o i soci di controllo che intenda/intendano vendere le proprie quote dovranno darne comunicazione agli altri soci, secondo le modalità e le condizioni previste nei successivi commi.

Il promittente acquirente della "quota di controllo" deve essere informato, dal socio o dai soci venditore/i, in merito all'esistenza nello statuto sociale della presente clausola di co-vendita e di quella di recesso, affinché esso possa formulare, unitamente all'offerta di acquisto della partecipazione di controllo, una identica offerta di acquisto, scritta ed irrevocabile, anche ai soci che rappresentino le restanti quote di partecipazione.

Il/i venditore/i della "quota di controllo", al fine di consentire e agevolare il diritto di co-vendita agli altri soci, comunicheranno ad essi, con modalità idonee a certificarne l'avvenuto ricevimento, l'intenzione di cedere la propria partecipazione sociale, insieme ad una copia scritta dell'offerta di acquisto irrevocabile di tutte le altre quote, formulata dal soggetto acquirente della "quota di controllo".

Ogni socio, dovrà comunicare la propria volontà di esercitare il diritto di co-vendita o di recesso dalla società, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma. Decorso inutilmente tale termine, i soci saranno decaduti dal diritto di co-vendita o recesso dalla società limitatamente alla causa in oggetto, unitamente al diritto di esprimere il gradimento sul terzo acquirente. Resta salva la prerogativa degli stessi ad esercitare tale diritto in tutti i casi successivi di cessione di partecipazioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo.

La cessione delle quote derivanti dall'esercizio del diritto di co-vendita, dovrà avvenire entro e non oltre due mesi dalla data di cessazione del diritto all'esercizio, secondo le modalità stabilite dal soggetto acquirente. Nell'ipotesi in cui i soggetti cedenti non diano luogo alle formalità necessarie al trasferimento della quota entro il suddetto termine, gli stessi si intendono decaduti dal diritto di co-vendita. Il soggetto acquirente sarà libero di dar corso all'acquisto di tutte le altre partecipazioni sociali e nessun diritto potrà essere a lui opposto dai soggetti decaduti dal diritto di co-vendita.

Nell'ipotesi in cui la cessione della "quota di controllo" avvenga attraverso diverse operazioni sistematiche verso un unico soggetto, o più soggetti riconducibili al medesimo acquirente, nel corso dei precedenti dodici mesi, il diritto alla co-vendita sorge in capo ai restanti soci, al prezzo più alto pagato nelle predette operazioni.

Qualora la cessione della "quota di controllo" non fosse conforme alle norme contenute nel presente articolo, la stessa è da considerarsi invalida e inefficace, salvo il caso in cui il/i venditore/i di essa non procedano all'acquisto contestuale di tutte le altre quote alle condizioni di vendita garantite dal terzo acquirente. La società non darà corso legale ad iscrizione nel Registro Imprese competente e l'organo amministrativo si opporrà all'iscrizione nel Libro Soci dei trasferimenti di partecipazioni sociali in contrasto con le norme sul diritto di co-vendita contenute nel presente articolo.

Ai sensi dell'articolo 24 della delibera CONSOB n. 19520 del 24 febbraio 2016 i patti parasociali, ove esistenti, dovranno essere comunicati alla società ed essere pubblicati sul sito internet della società.

RECESSO ED ESCLUSIONE

ART. 14) Ad ogni socio compete il diritto di recesso qualora non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art .2468, comma 3. c.c. e negli altri casi stabiliti dalla legge.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

Il socio che intende recedere dalla società, deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A/R, che deve essere spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che ha determinato il recesso, o dalla sua trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, ove l'iscrizione non sia richiesta. Detta trascrizione dovrà essere effettuata, a cura e sotto la responsabilità dell'organo amministrativo, entro 5 (cinque) giorni dalla data della delibera. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle disposizioni di cui al comma 4 dell'art.2473 c.c.. A tal fine, ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, l'organo amministrativo deve darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A/R spedita alla società, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto proporzionalmente alle loro partecipazioni o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente. Qualora tutti gli altri soci si accordino, l'acquisto può avvenire anche per quote non proporzionali, o in favore solo di alcuni dei soci.

ART. 15) Il socio può essere escluso dalla società nell'ipotesi in cui eserciti per conto proprio o di terzi un'attività concorrente con quella della società, salvo il consenso scritto degli altri soci, oppure in ogni altra ipotesi in cui si renda gravemente inadempiente rispetto alle altre obbligazioni sociali.

Il socio può inoltre essere escluso dalla società:

- qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- qualora venga dichiarato interdetto o inabilitato;
- qualora subisca condanna passata in giudicato ad una pena detentiva non inferiore a cinque anni;
- qualora, in caso di socio d'opera, perda la sua qualifica professionale.

L'esclusione deve essere decisa con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, non computandosi in tale maggioranza la quota posseduta dal socio da escludere. Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro socio o dell'organo amministrativo.

La decisione di esclusione deve essere notificata al socio escluso. La comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del socio escluso e la motivazione dell'esclusione.

L'esclusione ha effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione da parte del socio; entro lo stesso termine il socio può fare opposizione dinanzi al tribunale, il quale può sospendere l'esclusione.

I soci esclusi dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. In tal caso si applicano le disposizioni dell'art. 2473 c.c., esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale.

DECISIONI DEI SOCI

ART. 16) Hanno diritto di voto tutti i soci iscritti nel Registro delle Imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina degli amministratori;
- la nomina, nei casi previsti dalla legge ed in conformità a quanto previsto nel successivo art. 18, del sindaco unico o dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

- la nomina e la revoca dei liquidatori;
- le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2480 c.c.;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel precedente art.3 o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- l'esclusione del socio;
- l'emissione dei titoli di debito.

Il socio moroso, o la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ex art. 2466 comma 5 Cod.Civ., non può partecipare alle decisioni dei soci.

ART. 17) Salvo il disposto dell'art. 2479 comma 4 C.C., le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Al fine di consentire la massima chiarezza riguardo l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa, gli amministratori devono redigere un apposito verbale sul Libro delle Decisioni dei Soci, quale ultimo documento ufficiale, risultante dalla seguente procedura:

- le comunicazioni dovranno pervenire con ogni mezzo che dia sicurezza di ricezione e di provenienza della decisione;
- uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo completo ed esaustivo della decisione da adottare;
- deve essere fissato un termine non inferiore a otto giorni, entro il quale il socio deve far pervenire presso la sede sociale il proprio consenso alla stessa;
- il socio che non comunica entro tale termine il proprio voto favorevole, si intende assente;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni a essa conseguenti;
- il nominativo dei soci consenzienti, dei contrari e degli astenuti, e su richiesta di questi, l'indicazione della motivazione della contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci consenzienti, contrari o astenuti apposta sui documenti con cui hanno partecipato alla decisione.

Le comunicazioni dovranno pervenire con ogni mezzo che dia sicurezza di ricezione e di provenienza della decisione.

Copia del verbale finale deve essere trasmessa a tutti i soci.

ART. 18) In tutti i casi di legge o previsti dal presente statuto, le decisioni dei soci sono adottate a mezzo deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio dello Stato ovvero nell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, ovvero da tanti soci rappresentanti almeno il venti per cento del capitale sociale.

ART. 19) L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax, telex o posta elettronica, o in qualunque altra forma ritenuta idonea, purché pervenga ai soci almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, assicurando agli stessi la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Nell'avviso è da indicare anche l'eventuale seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.

ART. 20) Nel caso di assemblea totalitaria ex art.2479 bis ultimo comma Cod.Civ. deve essere conservata negli atti sociali, la dichiarazione scritta di amministratori e sindaci con cui attestano di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla trattazione dei relativi argomenti.

ART. 21) L'assemblea è presieduta dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa,

accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e proclamare i risultati delle votazioni.

Il Presidente nomina un Segretario, anche non socio.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea anche da un delegato, anche non socio.

La delega, redatta per iscritto, deve essere conservata negli atti sociali e deve menzionare espressamente la piena facoltà di votare discrezionalmente per le decisioni riguardanti operazioni sul capitale sociale o sugli argomenti previsti dal primo comma dell'art.2473 Cod.Civ..

ART. 22) L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, a mezzo di sistemi di audio conferenza o di video conferenza, collegati con il luogo presieduto dal Presidente e dal Segretario, purchè siano rispettate le seguenti modalità e condizioni, risultanti dal verbale relativo alla riunione:

- siano presenti nello stesso luogo Presidente e Segretario;
- sia consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al Presidente e al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti in discussione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati in audio-conferenza o in video-conferenza, a cura della società, presso i quali gli intervenuti potranno affluire, dando atto che la riunione si riterrà svolta nel luogo presieduto dal Presidente e dal Segretario;
- in tutti i luoghi collegati deve essere predisposto il foglio delle presenze.

Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari modificative dell'atto costitutivo deve essere redatto da un Notaio, che funge da Segretario.

Il verbale dell'assemblea deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e deve essere trascritto senza indugio nel Libro delle Decisioni dei soci, completo di tutte le indicazioni prescritte dall'art.2375 comma 1 Cod. Civ.

La diserzione o l'insufficienza del quorum costitutivo della assemblea in prima convocazione deve essere verbalizzato sul Libro delle Decisioni dei Soci.

ART. 23) L'assemblea è regolarmente costituita: in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia la parte di capitale sociale intervenuta in assemblea.

ART. 24) Sugli argomenti di cui ai punti 4 e 5 dell'art. 2479 Cod. Civ. l'assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi del capitale in prima convocazione e con la maggioranza della metà del capitale in seconda convocazione.

ART. 25) Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti dei soci ai sensi dell'art. 2468 comma tre Cod.Civ., occorre il consenso di tutti i soci.

AMMINISTRAZIONE

ART. 26) La società può essere amministrata, in via alternativa, su decisione dei soci in sede di nomina, dall'organo amministrativo costituito:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da due a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- da due o più amministratori con poteri congiunti, o disgiunti, o da esercitarsi a maggioranza, o diversamente a seconda dell'ambito in cui esercitare i poteri medesimi, il tutto secondo quanto determinato dai soci al momento della nomina.

In presenza di più amministratori, se mancano indicazioni riguardo le modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si costituisce un consiglio di amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

ART. 27) Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo deciso dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio mancano uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea successiva.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'art. 2386 comma 3 Cod.Civ.

ART. 28) Nel caso sia nominato un Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge un Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente che operi in assenza del primo, fra i suoi membri.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

ART. 29) Nel caso di decisione adottata mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, al fine di garantire la massima chiarezza riguardo l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa, gli amministratori devono redigere un apposito verbale sul Libro delle Decisioni degli Amministratori, quale ultimo documento ufficiale, risultante dalla seguente procedura:

- le comunicazioni dovranno pervenire con ogni mezzo che dia sicurezza di ricezione e di provenienza della decisione;
- uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori, ai sindaci e al revisore, se nominati, il testo completo ed esaustivo della decisione da adottare;
- deve essere fissato un termine non inferiore a tre giorni, entro cui l'amministratore deve far pervenire presso la sede sociale il proprio consenso alla stessa;
- l'amministratore che non comunica entro tale termine il proprio voto favorevole, si intende assente;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni a essa conseguenti;
- il nominativo dei consenzienti, dei contrari e degli astenuti, e su richiesta di questi, l'indicazione della motivazione della contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli amministratori consenzienti, contrari o astenuti apposta sui documenti con cui hanno partecipato alla decisione;
- la data in cui si è perfezionata la decisione.

Le comunicazioni dovranno pervenire con ogni mezzo che garantisca la sicurezza della ricezione e della provenienza della decisione.

Copia delle decisioni deve essere trasmessa a tutti gli amministratori, ai sindaci e al revisore se nominati. Le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel Libro delle Decisioni degli Amministratori. La relativa documentazione è depositata negli atti sociali.

Le decisioni così prese dal Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

ART. 30) Su richiesta di almeno due amministratori, e comunque nel caso di argomenti previsti dalla Legge, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

L'adunanza del Consiglio deve essere convocata anche fuori dalla sede, purché nel territorio Nazionale, mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci e revisore se nominati, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax, telex o posta elettronica, o in qualunque altra forma ritenuta idonea, purché sia ricevuta da tali soggetti almeno due giorni

prima della riunione, assicurando agli stessi una adeguata informazione sugli argomenti da trattare.

Le adunanze e le deliberazioni consiliari sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi se nominati.

ART. 31) L'adunanza è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente se nominato, ovvero dal Consigliere più anziano presente.

Chi presiede il Consiglio constata la regolare costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola lo svolgimento dell'adunanza, proclama i risultati delle votazioni e redige il verbale della riunione.

Il Presidente può nominare tra i presenti un Segretario che lo coadiuvi nella verbalizzazione.

ART. 32) L'adunanza consiliare può svolgersi anche in più luoghi, a mezzo di sistemi di audio conferenza o di video conferenza, collegati con il luogo presieduto dal Presidente e dal Segretario se nominato, purché siano rispettate le seguenti modalità e condizioni, risultanti dal verbale relativo alla riunione:

- il Presidente e l'eventuale Segretario si trovino nel medesimo luogo;
- sia consentito al Presidente e all'eventuale Segretario accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al Presidente e all'eventuale Segretario di percepire adeguatamente gli eventi da verbalizzare;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti in discussione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati in audio-conferenza o in video-conferenza, a cura della società, presso i quali gli intervenuti potranno affluire, dando atto che la riunione si riterrà svolta nel luogo presieduto da Presidente e Segretario.

ART. 33) Per la validità delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in forma collegiale, è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO - RAPPRESENTANZA

ART. 34) L'organo amministrativo **ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.**

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, fatti salve le fattispecie previste dall'art. 2375 Cod. Civ. il Consiglio può delegare tutti o parte dei suoi poteri a un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

In tal caso si applica la disciplina ex art. 2381 commi 3, 4, 5 e 6 Cod.Civ..

Nel caso di Consiglio di Amministrazione formato da due membri, qualora questi siano in disaccordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i Consiglieri decadono dalla carica e devono entro trenta giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

ART. 35) Possono essere nominati direttori generali, procuratori institori o procuratori per il compimento di determinate categorie di atti o di singoli atti, determinandone i poteri.

Se l'amministrazione è affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, sono competenti a decidere sull'opposizione tutti gli amministratori, che vengono senza indugio convocati dall'amministratore opponente secondo le modalità di cui agli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del presente statuto.

ART. 36) La rappresentanza della società spetta:

- all'amministratore unico;
- in caso di consiglio di amministrazione, al presidente del Consiglio di Amministrazione e ai singoli Consiglieri delegati, se nominati, sulle materie loro delegate;

- nel caso di nomina di più amministratori, spetta agli stessi in via congiunta o in via disgiunta, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione;

- ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti all'atto della nomina.

ART. 37) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'incarico assunto. I soci possono assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare una indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 38) La società può nominare l'organo di Controllo, collegiale o monocratico, nel rispetto delle norme vigenti e in particolare ai sensi dell'art. 35 del D.L.n. 5/2012 convertito nella Legge n. 35/2012 nonché della Legge n. 116/2014 di conversione del Decreto Legge n. 91/2014.

ART. 39) Nei casi previsti dall'art. 2477 comma 3 C.C. la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria e tutti i Sindaci devono essere revisori iscritti nel Registro istituito secondo le norme vigenti (D.Lgs.n. 39/2010).

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti.

I Sindaci sono nominati dai soci, restano in carica per tre esercizi annuali, e sono rieleggibili.

Al momento della nomina, i soci scelgono tra i Sindaci effetti- vi, chi assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Si applica al Collegio Sindacale la disciplina dettata in materia di Società per Azioni, ove compatibile, dagli articoli 2399 – 2400 – 2401 – 2402 - 2403 – 2403 bis – 2404 – 2405 – 2406 – 2407 – 2408 comma I del Codice Civile.

L'Organo di Controllo ha poteri e doveri disposti dalle Norme vigenti ed esercita il Controllo contabile della società.

Il compenso dei Sindaci è determinato dai Soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

ART. 40) La riunione del Collegio Sindacale può tenersi anche per audio-conferenza o per video-conferenza, secondo le modalità e prescrizioni disposte dagli articoli 31, 32 e 33 del presente statuto le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

ART. 41) In alternativa al Collegio Sindacale e fatti salvi i ca- si di obbligatorietà del medesimo ai sensi di Legge, i soci pos- sono nominare un Revisore per revisione legale dei conti della società, scegliendolo fra gli iscritti nel Registro apposito istituito secondo le norme vigenti (D.Lgs n.39/2010).

All'atto della nomina i soci determinano anche il compenso del Revisore per l'intero periodo di durata dell'Ufficio.

Si applicano al Revisore tutte le norme previste in materia di Società per Azioni, se compatibili.

BILANCIO E UTILI

ART. 42) Gli esercizi sociali sono annuali e si chiudono il giorno **trentuno dicembre di ogni anno**. L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea dei soci può essere convocata entro centoottanta giorni qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Gli Amministratori devono segnalare nella relazione ex art. 2428 Cod.Civ. le ragioni della

dilazione.

ART. 43) Gli utili netti risultanti dal Bilancio, dedotto almeno il cinque per cento da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il minimo di Legge, saranno ripartiti fra i soci in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascuno, salvo diversa decisione dei soci.

ART. 44) La società si scioglie per le cause legali.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla Legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

I soci nominano uno o più liquidatori, determinandone all'atto della nomina:

- il numero, il loro compenso per l'adempimento dell'Ufficio, e in caso di loro pluralità, le regole di funzionamento del Collegio, anche facendo rinvio espresso al funzionamento del Consiglio di Amministrazione disposto dal presente statuto;
- i poteri di rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 45) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, a eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. L'arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

L'introduzione, la modifica e la abrogazione di clausole compromissorie nel presente statuto devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i quattro quinti del capitale sociale.